



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 269/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69492 depositato in data 12.03.2024, proposto da **P. L.** nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudio Buccoleri Mangiaracina (C.F. BCC CLD 86 L11 G273T) sito in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94 (c/o studio legale Sparti), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - claudio.buccoleri@pec.it;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.07.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte di: *“accertare e dichiarare il diritto del signor P.L. al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico liquidato con sistema misto con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’articolo 54 del dPR 1092/1973 con aliquota del 2,445% (arrotondato a 2,44%), per ogni anno di servizio utile maturato al 31.12.1995 (16 anni ed 11 mesi), con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, così come espressamente sancito dai principi di diritto contenuti nelle sentenze 1 e 12/2021 QM/PRES-SEZ”*.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il ricorrente espone, in fatto, di aver prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri/Ministero della difesa dal 03.11.1981 al 31.08.2020; di aver svolte le proprie mansioni, dal 03.11.1981 al 31.12.2012, alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, salvo poi, con decorrenza dal 01.01.2013 e fino al 31.08.2020, prestare servizio in favore del Ministero della difesa – personale civile carabinieri, con qualifica alla cessazione di “seconda area – fascia 2”. Aggiunge di essere stato collocato in quiescenza giusta atto INPS di Palermo n.OMISSIS (all.2 al suo ricorso), con cui gli veniva attribuita la pensione anticipata (ex anzianità), liquidata secondo il sistema misto. Lo stesso, infatti, alla data del 31.12.1995 non poteva far valere un’anzianità contributiva pari o superiore ad anni 18.

In linea giuridica, il ricorrente ritrae la fondatezza della pretesa dispiiegata richiamando, ampliamento, gli arresti delle SS.RR. di questa Corte (C. conti, SS. RR. n. 1 e 12 del 2021) che si sarebbero occupati della corretta interpretazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 in relazione a vicende fattuali consimili alla presente.

III. INPS, con memoria di costituzione del 26.06.2024, ha perorato l'infondatezza del ricorso, facendo leva, in particolare, sull'orientamento recentemente declinato dal locale Giudice di Appello (sent. 55/A/2024), il quale ha escluso l'applicabilità del disposto dell'art. 54 cit., nei sensi interpretati dalla giurisprudenza nomofilattica richiamata, laddove, alla cessazione del servizio, il ricorrente, già militare, si sia visto liquidare una "pensione civile": in questo caso, perverso, difetta in radice il presupposto di applicabilità dell'invocato referente normativo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. Per quanto il trattamento pensionistico del ricorrente gravi su Cassa Stato, dalla disamina dell'atto OMISSIS (all. alla memoria di costituzione INPS) risulta che il provvedimento di pensione sia indirizzato al "*MINISTERO DELA DIFESA PERSONALE CIVILE*" e che il L. venga qualificato "*in qualità di ex dipendente dell'Ente MINISTERO DELA DIFESA PERSONALE CIVILE CARABINIERI*", cessato dal servizio il 31/08/2020, per Dimissioni volontarie/recesso del dipendente. In conseguenza, la pensione attualmente goduta dal ricorrente è una pensione civile. Ora il recente, condiviso, arresto del locale Giudice di Appello (sent.

n. 55/A/2024) ha avuto modo di puntualizzare, in fattispecie sostanzialmente speculare alla presente, che la cessazione dal servizio dell'ex militare come civile esclude che questi possa rivendicare l'applicazione del disposto dell'art. 54 cit, il quale ultimo è norma inequivacamente declinata a proposito delle pensioni militari o dei militari cessati dal servizio. Per l'effetto, la pretesa esperita nel ricorso non può trovare favorevole ingresso.

3. La parziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.07.2024**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 luglio 2024

Pubblicata il 22 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)